

COMUNE DI MEZZOLOMBARDO

Provincia di Trento

**CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DEL
CAMPO DA BEACH VOLLEY**

Tra le parti

1. dott. _____ nato a _____ il _____, Segretario Generale,
domiciliato per la carica in Mezzolombardo, presso la sede comunale, il quale
interviene ed agisce in rappresentanza del **COMUNE DI MEZZOLOMBARDO**, C.F.
80014070223, ai sensi dell'art. 35, comma 6°, dello Statuto comunale;

2. _____ nato a _____ il _____ C.F.:
_____, in qualità di Presidente dell' _____, con sede in
via _____ P.I.: _____, C.F.: _____,
iscritta al _____;

- premesso che in conformità all'art. 15 del regolamento d'uso degli immobili e degli impianti comunali approvato con deliberazione consiliare n. 69 dd. 13.12.2002, integrato con deliberazione consiliare n. 35 di data 13.09.2006 e alla deliberazione della Giunta Comunale n. _____ di data _____ è stata autorizzata la stipulazione della presente convenzione;
- dato atto che non necessita acquisire dal Commissariato del Governo di Trento la certificazione concernente l'osservanza della vigente normativa antimafia

tra le parti, si stipula e conviene quanto segue:

ART. 1

Il Comune di Mezzolombardo, a mezzo del suo legale rappresentante, affida alla A.S.D. Volley di Mezzolombardo, che accetta, la gestione del campo da beach volley sito in via Milano per lo svolgimento dell'attività sportiva inherente l'associazione.

Qualora l'impianto venga utilizzato per lo svolgimento di attività diverse da quelle per cui l'impianto è destinato, l'utilizzo deve essere preventivamente autorizzato

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE e il Responsabile della
conduzione dell'impianto

f

dall'Amministrazione Comunale.

ART. 2

La presente concessione e la relativa gestione avrà durata dal 1 aprile 2022 fino al 31 marzo 2025.

Alla scadenza della concessione dovranno essere restituite le attrezzature concesse in uso in perfetta efficienza e stato di conservazione, salvo il deperimento d'uso, nonché le chiavi dell'impianto.

La convenzione potrà essere revocata dal Comune in qualsiasi momento nel caso di gravi deficienze nella gestione o nella manutenzione dell'impianto sportivo, accertate dall'Amministrazione o per grave violazione delle norme contenute nella presente convenzione o nel regolamento.

ART. 3

L'Associazione si impegna a concedere l'uso delle strutture sportive, compatibilmente con i propri impegni, alle Scuole e ad altri gruppi ed associazioni della borgata che ne abbiano fatto richiesta, sentito il parere della commissione comunale allo sport.

Tali concessioni dovranno avvenire a titolo gratuito per le scuole e con il rimborso delle sole spese vive di gestione ai gruppi o associazioni della borgata.

ART. 4

Sono a carico dell'Associazione durante il periodo di durata della concessione tutte le spese di gestione, ivi compresa l'energia elettrica, acqua, pulizie e sorveglianza e la manutenzione ordinaria, mentre le eventuali spese di manutenzione straordinaria sono a carico del Comune.

Le pulizie e il servizio di sorveglianza della struttura andranno svolte a cura e a spese dell'Associazione.

L'Associazione è responsabile del campo e dell'attrezzatura relativa per tutto il periodo in

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE e il Responsabile della
conduzione dell'impianto

f

cui lo stesso è concesso in uso.

L'Associazione è responsabile del rispetto delle normative in materia di sicurezza ed in particolare di quelle relative all'emergenza Covid 19 (leggi, ordinanze, protocolli).

Entro 60 giorni dal termine della concessione l'Associazione presenta al Comune una relazione sull'andamento della gestione che evidensi le entrate e le spese sostenute.

ART. 5

L'orario di accesso alla struttura e le tariffe di ingresso verranno stabiliti direttamente dall'Associazione che gestisce l'impianto, e comunicati all'Amministrazione Comunale.

ART. 6

Eventuali introiti per l'utilizzo della struttura sono di esclusiva competenza dell'Associazione, che provvederà alla relativa contabilizzazione.

Tali introiti sono riconosciuti per la copertura delle spese di gestione.

L'Amministrazione Comunale, in relazione agli effettivi costi da sostenersi per la gestione dell'impianto, può intervenire a favore del gestore mediante riconoscimento di un contributo finanziario a titolo di concorso nelle spese, al netto degli eventuali introiti, secondo le modalità, condizioni e limiti stabiliti dal regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici, associazioni e soggetti privati, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 21 di data 20.3.2002, integrato con deliberazione consiliare n. 35 di data 13.09.2006.

ART. 7

E' vietata da parte dell'Associazione la sub concessione o la concessione dell'uso promiscuo.

L'Amministrazione Comunale è esplicitamente esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità derivante da infortunio che dovessero subire tutti coloro che usufruiscono dell'impianto sportivo per l'attività organizzata dall'Associazione richiedente e per tutto il periodo in cui

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE e il Responsabile della
conduzione dell'impianto

f

l'impianto è ad essa concesso in uso.

L'Amministrazione Comunale si riserva di richiedere all'associazione idonea copertura assicurativa per l'utilizzo della struttura e stipulazione di una polizza che garantiscano dagli infortuni il personale dell'ente gestore ed i partecipanti alle attività connesse all'uso dell'impianto e delle attrezzature.

Il Comune è inoltre esonerato da ogni responsabilità per la custodia e la salvaguardia dei materiali, attrezzi sportivi ed equipaggiamenti depositati all'interno dell'impianto sportivo.

ART. 8

Il concessionario dovrà adottare tutte le cautele necessarie ad evitare danni di qualsiasi genere all'impianto e alle attrezzature.

Dovranno essere comunicate al Comune tutte le notizie e le denunce che si rendessero opportune per qualsiasi atto o fatto pregiudizievole che possa riguardare l'impianto.

ART. 9

Responsabile della conduzione dell'impianto è il signor Giovanni Girardi, Presidente dell'Associazione, che sottoscrive la presente per accettazione dell'incarico.

ART. 10

Le spese derivanti dal presente atto sono a totale carico dell'A.S.D. Volley Mezzolombardo.

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, 2° comma del D.P.R. 26.04.1986 n. 131.

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 460/1997 (ex art. 27-bis alla tab. allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642).

Ai sensi dell'art. 2 del Codice di Comportamento del Comune di Mezzolombardo, previsto dal DPR 16.04.2013 n. 62 e approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 148 dd. 09.09.2014; la Società si impegna, pena la risoluzione del rapporto con l'Ente, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dal sopracitato codice, per quanto compatibili, codice che

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE e il Responsabile della
conduzione dell'impianto

f

la Società dichiara di conoscere in ogni sua parte, pur non venendo materialmente allegato al presente contratto.

Per quanto non previsto nel presente contratto si rinvia a quanto previsto dal Codice Civile, alle leggi ed agli usi in materia.

I dati sono trattati dal Comune secondo quanto dispongono il D.lgs. n. 196/2003 e il Regolamento 679/UE/2016. A tal fine il concessionario dichiara di aver ricevuto l'informativa di cui all'articolo 13 del Regolamento citato.

Il presente atto è sottoscritto mediante apposizione sul presente file della firma digitale, di cui agli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 7.3.2005 n. 82, sia della parte privata che, per ultimo, del legale rappresentante dell'ente, ai sensi dell'articolo 32, comma 14, del D.lgs. n. 50/2016.

La data dell'atto corrisponde alla data dell'ultima sottoscrizione.

Letto, accettato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE e il Responsabile della

f.to dott. Valerio Bazzanella

conduzione dell'impianto

f.to sig. Giovanni Girardi

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE e il Responsabile della
conduzione dell'impianto

f